

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE OIL N. 90/1948**  
**LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI (Industria) - Anno 2022**

Relativamente all'applicazione nella legislazione e nella pratica della Convenzione OIL n. 90/1948, sul lavoro notturno degli adolescenti (industria), ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305, recante *"Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro"* (**all. 1**), con particolare riferimento ai quesiti di cui all'articolato della stessa, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento nazionale la disciplina generale in materia di lavoro minorile è dettata dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977, avente ad oggetto *"Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"*, (**all. 2**) come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modificazioni, recante *"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"* (**all. 3**), al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della disciplina comunitaria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 977/1967 si intende per:

- a) *bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;*
- b) *adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.*

In Italia, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti (articolo 3, legge 977/1967).

Inoltre, l'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* (**all. 4**) ha elevato l'obbligo scolastico del minore da 15 a 16 anni di età. Vige, pertanto, il divieto di ammissione al lavoro fino al compimento del sedicesimo anno, fatta eccezione per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, conformemente all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81<sup>1</sup> (**all. 5**), contratto con il quale possono essere assunti – in tutti i settori di attività – i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25.

Ai fini della presente Convenzione (**articolo 1, paragrafi 1 e 2**), il termine *"industriale"* include tutte le attività comprese nei settori elencati all'articolo 49 (*"Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali"*) della legge 9 marzo 1989, n. 88, avente ad oggetto *"Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"* (**all. 6**). In merito alla distinzione tra lavori non industriali, da una parte, e lavori industriali, agricoli e marittimi, dall'altra, il sopracitato articolo 49 prevede che la classificazione sia disposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei seguenti criteri:

*"a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;*

---

<sup>1</sup> *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183"*

- b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443<sup>2</sup>;
- c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 (“Imprenditore agricolo”) del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778<sup>3</sup>;
- d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
- e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati”.

In relazione alla richiesta contenuta nell'**articolo 1, paragrafo 3** della Convenzione in esame, inerente alla possibilità, per la legislazione nazionale, di esonerare dall'applicazione della stessa i minori impiegati in lavori che non siano da considerare per loro come “nocivi”, “pregiudizievoli” o “pericolosi” nell'ambito delle imprese familiari, si richiamano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n.977/1967. Quest'ultimo stabilisce espressamente che tali norme non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

- a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
- b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso nelle imprese a conduzione familiare.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 41591/2017 (**all. 7**), ha ribadito che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 977/1967, le norme relative alla tutela del lavoro minorile non si applicano nel caso di adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti le “*prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare*”.

Ulteriormente, l'articolo 6, comma 1 della legge n. 977/1967, rimanda all'Allegato I in cui sono chiaramente indicati i processi, i lavori e le lavorazioni a cui è vietato adibire gli adolescenti.

In ordine alle richieste contenute nell'**articolo 2** della Convenzione in oggetto, si rappresenta che l'articolo 15 della legge n. 977/1967 vieta l'adibizione dei minori al lavoro notturno e definisce come “notte” un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7. In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentano le scuole dell'obbligo, con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo fra le ore 20 e le ore 8 (articolo 16, lett. b, legge 977/1967). Inoltre, in deroga a quanto stabilito dal sopracitato articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2 (attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo), legge n. 977/1967, può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso, il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

Con riferimento alla richiesta contenuta nell'**articolo 3** della Convenzione in esame, si rappresenta che il legislatore italiano non prevede specifiche eccezioni al divieto di lavoro notturno dei minori relativamente al contratto di apprendistato.

Relativamente all'**articolo 4** della presente Convenzione ed in conformità allo stesso, si rappresenta che l'articolo 17, comma 2, legge 977/1967 prevede che gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni di età possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando

<sup>2</sup> “*Legge-quadro per l'artigianato*”

<sup>3</sup> “Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento”.

si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore e le ore di lavoro.

In merito alla richiesta di informazioni relative all'organizzazione della vigilanza in materia di tutela del lavoro minorile, contenuta nel Formulario (punto III), si rappresenta che l'articolo 29 della citata legge n. 977/1967 affidava le competenze al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che le esercitava attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni specifiche degli organi di polizia.

Con l'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* (**all. 8**) è stata istituita un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (INL), che integra le competenze dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL<sup>4</sup>.

Il personale ispettivo degli Uffici territoriali dell'INL è dunque competente nell'attività di vigilanza volta a verificare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro minorile, al fine di assicurare una effettiva tutela psico-fisica dei minori occupati, quali soggetti particolarmente vulnerabili. Competente in materia di vigilanza nel settore in questione è anche l'Arma dei carabinieri, in collegamento con gli Ispettorati territoriali del lavoro.

Si evidenzia che i controlli effettuati dal personale dell'INL hanno consentito di assicurare tutela a 263 lavoratori minori irregolarmente occupati nel 2018, 243 nel 2019, 127 nel 2020 e 114 nel 2021.

Si precisa che i dati relativi all'ultimo biennio risentono inevitabilmente degli effetti della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19 che ha determinato una contrazione delle attività economiche.

Con particolare riguardo agli illeciti oggetto della presente Convenzione, il monitoraggio effettuato dall'INL ha evidenziato che la percentuale di lavoratori minori risultati occupati in violazione delle norme concernenti il divieto di lavoro notturno degli adolescenti è pari, nel settore industriale, allo 0,4% dei minori complessivamente tutelati nel quadriennio in esame.

Il presente Rapporto è stato inviato alle Organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato (**all. 9**)

## ALLEGATI

1. Legge 2 agosto 1952, n. 1305;
2. Legge 17 ottobre 1967, n. 977;
3. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
4. Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
5. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
6. Legge 9 marzo 1989, n. 88;

---

<sup>4</sup> Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

7. Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 41591/2017;
8. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;
9. Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.